



**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI LINAROLO, VALLE SALIMBENE,  
TORRE DE' NEGRI E COSTA DE' NOBILI  
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

L'anno duemilaventuno, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_,

**TRA**

- il Comune di Linarolo, rappresentato dal Sindaco pro tempore ....., autorizzato alla firma della presente convenzione giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .....
- il Comune di Valle Salimbene, rappresentato dal Sindaco pro tempore ....., autorizzato alla firma della presente convenzione giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .....
- il Comune di Torre De' Negri, rappresentato dal Sindaco pro tempore ....., autorizzato alla firma della presente convenzione giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .....
- il Comune di Costa De' Nobili, rappresentato dal Sindaco pro tempore ....., autorizzato alla firma della presente convenzione giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .....

**VISTO**

- l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 1, comma 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, con cui è stabilito che "i Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato";
- la Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", con particolare riferimento all'art. 8 "Gestione associata della funzione di polizia locale";

**PREMESSO CHE**

- l'evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni ha innescato un processo di decentramento amministrativo caratterizzato da un incremento esponenziale delle funzioni e dei servizi che i singoli comuni sono chiamati a svolgere;
- conseguentemente i Comuni devono affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine di rispondere al nuovo ruolo di governo e di gestione dei propri territori e delle proprie comunità che viene loro affidato, innescando un processo di riorganizzazione, che mediante la realizzazione di forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, consenta

di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione;

- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative ed operative riferite alla Polizia Locale rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato e sulla base di criteri e principi condivisi, senza soluzione di continuità, nei confronti di territori contigui;
- tale scelta assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato, nonché un contenimento dei costi relativi al personale, all'acquisto di mezzi e strumentazioni;

### **RILEVATO CHE**

il Ministero dell'Interno, con parere n. 2674 del 16.3.2011, nel ribadire che le forme associative rappresentano uno strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali possono esercitare determinate funzioni, condividendo un apparato organizzativo che meglio risponde all'esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell'ambito territoriale dei Comuni stessi, ha affermato che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli Enti che hanno stipulato il patto associativo e che "l'imputabilità degli atti debba necessariamente essere ricondotta al sindaco del Comune ove territorialmente vengono adattati i relativi provvedimenti, anche al fine di poter consentire ai destinatari degli stessi l'esperimento degli eventuali ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi.

Tutto ciò premesso e considerato

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale ed è istituita tra i Comuni di Linarolo (PV), Valle Salimbene (PV), Torre De' Negri (PV) e Costa De' Nobili (PV), ai sensi della Legge 07/03/86, n. 65 e della Legge Regionale 01/04/2015, n. 6.
2. L'ambito territoriale del servizio è individuato nei territori dei Comuni convenzionati di Linarolo, Valle Salimbene, Torre De' Negri e Costa De' Nobili. Ogni riferimento alla competenza territoriale che leggi nazionali o regionali fanno relativamente alle funzioni di polizia locale, si intendono estese al territorio dei Comuni convenzionati.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del servizio associato di Polizia Locale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente atto e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

1. La gestione associata della funzione è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) realizzare una gestione coordinata del servizio di Polizia Locale su territori contigui, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate ai singoli Enti;
  - b) garantire il presidio del territorio degli Enti convenzionati attraverso la migliore sinergia di competenze, risorse umane, strumentali ed economiche;
  - c) elevare gli standard qualitativi dei servizi di Polizia Locale. I Comuni perseguono, inoltre, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative ed informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della

funzione di Polizia Locale. A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione del codice della strada;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze tecniche professionali.

2. Il servizio associato opera mediante personale in organico agli Enti aderenti alla Convenzione, appositamente adibito al servizio associato, pur conservando il rapporto di lavoro con i rispettivi Comuni.

### **Art. 3**

#### **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione avrà decorrenza a far data dal 01/05/2021 e sino al 31/12/2026.

2. Ogni Comune aderente ha la possibilità di recedere unilateralmente dal presente accordo, previa adozione di apposita deliberazione consiliare entro il 30 settembre, inviata a mezzo PEC agli altri Comuni aderenti. Il recesso di cui al punto precedente avrà comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data di deliberazione. L'ente che recede ha l'obbligo di adempiere preventivamente ad ogni obbligazione posta a suo carico in relazione alle spese della convenzione sostenute sino al 31 dicembre dell'ultimo anno.

3. I Comuni possono procedere allo scioglimento consensuale del presente accordo, previa deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni aderenti alla convenzione. Ai fini dello scioglimento e prima dello stesso, ogni Comune aderente dovrà adempiere ad ogni obbligazione posta a suo carico in relazione alle spese della convenzione.

### **Art. 4**

#### **Ambito territoriale**

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale è individuato, ai sensi della Legge n. 65/86, nel territorio dei Comuni di Linarolo, Valle Salimbene, Torre De' Negri e Costa De' Nobili.

2. Sul territorio dei Comuni associati i componenti del servizio di Polizia Locale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della Legge n. 65/86. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

### **Art. 5**

#### **Funzioni gestite in forma associata**

1. Il servizio associato di Polizia Locale provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive della Conferenza dei Sindaci, come di seguito riportati, sia pur in forma non esaustiva, privilegiando la prevenzione e l'educazione del cittadino:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, procedendo all'accertamento delle relative violazioni ed irrogando ove competente le relative sanzioni, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale, tributaria, mortuaria, l'edilizia, il commercio fisso e su aree pubbliche, i pubblici esercizi e le attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela ambientale;
- b) svolge compiti di Polizia Stradale attribuiti dalla Legge alla Polizia Locale;
- c) presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse dei Comuni associati;
- d) presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, e collabora ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;

- e) segnala ai rispettivi UTC le esigenze di spesa riferite alla segnaletica stradale e agli impianti di videosorveglianza, nonché garantisce il controllo e monitoraggio in merito alla conformità dei beni ed attrezzature alla legge.

## **Art. 6**

### **Conferenza dei sindaci**

1. Le parti convengono di istituire la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati, avente le sottoindicate competenze:
  - definire la programmazione e gli indirizzi del servizio associato di Polizia Locale;
  - definire le direttive da impartire al Responsabile del Servizio;
  - definire gli stanziamenti finanziari necessari per la gestione del servizio associato;
  - definire le fasce orarie ed i giorni di copertura del servizio;
  - valutare i risultati conseguiti;
  - esprimere assenso all'ingresso nella convenzione di nuovi Comuni da associare;
  - proporre modifiche alla convenzione durante il periodo di vigenza.
2. I provvedimenti di spettanza dei Sindaci in qualità di Ufficiali di Governo, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, anche contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità, edilizia e polizia locale e per i fini di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, restano di esclusiva competenza di quest'ultimi.
3. La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria dal Sindaco del Comune capofila in qualità di Presidente della Conferenza stessa, con cadenza almeno semestrale. Può, inoltre, essere convocata su iniziativa del Presidente o di ogni Comune convenzionato, ogni qualvolta sia necessario l'esame di questioni riguardanti la programmazione, modifiche e gestione del servizio.
4. Nel caso di richiesta di un Comune convenzionato, la Conferenza dei Sindaci deve essere convocata entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Il Segretario della Conferenza dei Sindaci è il Segretario del Comune capofila o un dipendente da questi delegato.

## **Art. 7**

### **Comune capo convenzione – Attribuzione e funzioni**

1. I Comuni di Valle Salimbene e Linarolo sono individuati, ad anni alterni, Comuni capo convenzione (capofila).
2. E' attribuita al Comune capo convenzione la competenza amministrativa e gestionale degli atti e provvedimenti relativi all'applicazione della presente convenzione.
3. Il Comune capo convenzione presenta domande, rendiconta ed introita eventuali contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti per l'esercizio associato del servizio convenzionato, in nome e per conto degli enti convenzionati.
4. Il Sindaco del Comune capo convenzione, di concerto con gli altri Comuni convenzionati, nomina il Responsabile del Servizio convenzionato di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 ed in applicazione degli artt. 14, 15 e 17 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali 21/5/2018, di norma coincidente con il personale appartenente al Comune capo convenzione stesso.
5. Ai fini della corretta applicazione delle regole di contabilità applicata agli enti locali, con particolare riferimento alle spese di convenzione ed ai compensi accessori e indennità di posizione e di risultato, strettamente correlati al fondo per le risorse decentrate, dalla data di decorrenza della presente convenzione e sino al 31/12/2021, il Comune di Valle Salimbene è individuato quale Comune capo convenzione. Dal 1/1/2022 e sino al 31/12/2022 il Comune di Linarolo è individuato quale Comune capo convenzione. I due Comuni si alterneranno quindi nel ruolo di capofila, annualmente in coincidenza dell'esercizio finanziario, sino alla data di scadenza della presente convenzione, prevista per il 31/12/2026.

## **Art. 8**

### **Regolamenti**

1. Nei territori dei Comuni convenzionati restano in vigore i rispettivi Regolamenti Comunali inerenti ai servizi di competenza e sull'esercizio delle funzioni (Polizia Urbana, Rurale, ecc.) ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, fino a quando non sarà regolamentato in modo uniforme su tutto il territorio oggetto della presente convenzione.
2. Il personale del servizio associato di Polizia Locale opera nel rispetto delle disposizioni vigenti sul territorio in cui si troverà ad intervenire.

## **Art. 9**

### **Personale dipendente**

1. Ciascun Comune, in fase di istituzione del servizio associato, mette a disposizione il personale in servizio nei propri organici.
2. La gestione del servizio è svolta dagli operatori di Polizia Locale dei Comuni convenzionati i quali sono legittimati ad operare su tutto il territorio dei Comuni stessi, secondo necessità e senza vincolo di provenienza.
3. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio dei singoli operatori addetti al servizio convenzionato di Polizia Locale (stipendio tabellare, indennità di comparto, salario anzianità, retribuzione di posizione, buoni pasto, indennità di turno, produttività ecc...) sarà disciplinato e erogato dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza, in base alle norme del vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali e della rispettiva contrattazione integrativa decentrata.
4. Al Responsabile della funzione associata sono attribuiti i compiti del datore di lavoro.
5. La valutazione delle prestazioni del personale dell'Ufficio associato, ai fini della corresponsione degli incentivi, viene proposta dal Responsabile del Servizio associato. La valutazione del Responsabile del Servizio associato, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato, viene proposta dal Nucleo di valutazione del Comune capofila.
6. Il personale dei Comuni associati conserva il proprio rapporto organico con il Comune di rispettiva appartenenza, conservando la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge, instaurando un rapporto di dipendenza funzionale con il Comune capofila per la gestione associata delle funzioni inerenti al servizio di Polizia Locale degli Enti aderenti.
7. Ogni atto inerente od incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente, nonché la definizione del relativo trattamento economico, è di competenza del Comune di appartenenza.
8. Il Responsabile del Servizio vigila sul corretto espletamento dell'attività del personale assegnato, promuovendo, ove necessario e nel rispetto delle procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l'avvio dei procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati, che andranno relazionati senza indugio all'Amministrazione di appartenenza.
9. Il personale adibito operativamente al servizio di Polizia Locale nel territorio dei Comuni associati, se in possesso della qualifica di Agente di P.S., svolge le proprie funzioni in forza del provvedimento originariamente rilasciato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 65/86.

## **Art. 10**

### **Responsabile del Servizio**

1. La nomina Responsabile del Servizio associato di Polizia Locale, al quale è attribuita anche la posizione organizzativa, compete al Sindaco del Comune capofila, di concerto con i Sindaci dei Comuni aderenti, che la formalizza con proprio provvedimento motivato.
2. Al Responsabile del servizio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 17 del C.C.N.L. 21/5/2018 del comparto Funzioni Locali, nonché gli accordi, regolamenti e sistemi di valutazione dell'ente di appartenenza.
3. Al Responsabile del Servizio associato di Polizia Locale competono la gestione delle attività inerenti alle funzioni di cui alla presente convenzione e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I provvedimenti adottati dal Responsabile del Servizio associato di Polizia Locale sono atti della gestione associata, con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
5. Le retribuzioni di posizione e di risultato del Responsabile del Servizio associato di Polizia Locale sono calcolate secondo i sistemi e regolamenti adottati dal Comune capofila, tenuto conto dei limiti massimi di spesa stabiliti dalle norme di legge e contrattuali per tale istituto.
6. La valutazione del Responsabile è rimessa al Nucleo di Valutazione del Comune capofila, sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente presso il suddetto Ente.

## **Art. 11**

### **Organizzazione del Servizio**

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Servizio associato di Polizia Locale è organizzato secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio.
2. L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della polizia locale continua ad essere assicurata dagli uffici protocollo dei rispettivi Comuni, che provvedono ad inoltrarla al Responsabile del Servizio.
3. Il personale addetto al Servizio di Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'art. 1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/86 il personale può compiere fuori dell'ambito territoriale:
  - a) missioni di collegamento e rappresentanza autorizzate dal Responsabile;
  - b) operazioni di iniziativa durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio intercomunale;
  - c) missioni di soccorso in caso di calamità.

Nel caso di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate, previa autorizzazione della Conferenza dei Sindaci, è data comunicazione al Prefetto.

4. Il servizio di Polizia Locale è garantito su tutto il territorio dei Comuni convenzionati dalle forze di Polizia Locale facenti parte degli organici degli enti aderenti.
5. La Conferenza dei Sindaci individua i giorni e le fasce orarie di servizio. Il Responsabile di Servizio, in conformità alle norme del vigente CCNL e dei rispettivi contratti integrativi decentrati, articolerà i turni di servizio. In conformità alle norme contrattuali, è possibile l'espletamento di lavoro straordinario.
6. Gli agenti di Polizia Locale facenti parte degli organici dei Comuni di Linarolo e Valle Salimbene garantiscono il servizio, in via ordinaria, sul territorio dei Comuni di Torre De' Negri e Costa De' Nobili (in quanto privi di agenti), per un'ora alla settimana ciascuno per ogni Comune. I giorni e gli orari dei citati servizi sono stabiliti dal Responsabile del Servizio, in accordo con la Conferenza dei Sindaci. Sarà cura dei singoli agenti e del Responsabile del Servizio accertare le ore di servizio effettivamente prestate presso i Comuni di Torre De' Negri e Costa De' Nobili, rendicontando i servizi effettuati.

## **Art. 12**

### **Riparto delle spese e delle entrate derivanti dalla gestione associata**

1. Ogni Comune aderente alla Convenzione corrisponde al Comune capofila una quota di compartecipazione per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del Responsabile del Servizio di Polizia Locale titolare di posizione organizzativa, secondo la seguente ripartizione:
  - 50% della retribuzione di posizione ripartito in parti uguali tra i Comuni di Torre De' Negri e Costa De' Nobili, non avendo agenti di Polizia Locale nel proprio organico;
  - i Comuni di Torre De' Negri e Costa De' Nobili, non avendo agenti di Polizia Locale nel proprio organico, compartecipano alla spesa tramite un'ulteriore quota fissa annuale pari a euro 2.000 ciascuno, a compensazione anche delle ore di servizio ivi prestate, da suddividere tra i Comuni di Valle Salimbene e Linarolo.

2. Le spese per la gestione del servizio associato (es. acquisto e manutenzione di attrezzature in dotazione, manutenzioni di hardware e software, spese di cancelleria, spese per vestiario ed altre dotazioni) sono gestite autonomamente da ciascun Comune convenzionato. Allo stesso modo non rientrano nel riparto delle spese, gli oneri riferiti a:

- spesa del personale (trattamento fisso ed accessorio del personale in dotazione organica);
- spese per segnaletica stradale.

3. I beni necessari all'espletamento delle funzioni previste dalla presente Convenzione rimangono di proprietà degli enti che li hanno acquistati.

4. Gli enti convenzionati si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

5. Le entrate derivanti dai proventi derivanti dalle sanzioni comminate, sono introitate da ciascun Comune aderente alla Convenzione, in relazione al criterio della territorialità (luogo di accertamento). Le entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali assegnate alla gestione associata verranno introitate dal Comune capofila e ripartite tra i Comuni associati in parti uguali, ovvero seconda diversa ripartizione, qualora in tal senso stabilito dal bando di finanziamento.

5. Il mancato versamento delle quote di compartecipazione previste dal presente articolo, comporta l'esclusione dalla Convenzione del Comune inadempiente. L'esclusione è definita a seguito di due solleciti di pagamento effettuati a mezzo pec dal Comune capofila, previa decisione della Conferenza dei Sindaci e successiva deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali. A seguito delle inadempienze accertate sono avviate le procedure di recupero coattivo delle quote non versate.

### **Art. 13**

#### **Forme di consultazione e controversie**

1. La composizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere sul servizio associato è demandata alla Conferenza dei Sindaci.

2. Nel caso di mancata composizione bonaria della controversia, la competenza è demandata all'autorità giudiziaria. Foro competente è il Tribunale di Pavia.

3. Nei casi di controversie, ove non permanesse l'intento di almeno due enti di conservare in essere il rapporto di collaborazione, saranno attivate le procedure di scioglimento della Convenzione.

### **Art. 14**

#### **Ammissione di nuovi enti locali**

1. Gli enti locali che intendano aderire alla presente Convenzione, devono presentare la loro istanza al Comune capofila, che ne trasmetterà copia a tutti i Comuni aderenti, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'ammissione è subordinata al parere favorevole da parte della Conferenza dei Sindaci, ratificata da ogni Comune mediante delibera consiliare, e previa adozione delle necessarie modifiche ed integrazioni alla convenzione in essere, con particolare riferimento alle modalità di ripartizione delle spese.

### **Art. 15**

#### **Modifica della Convenzione**

1. La presente Convenzione può essere modificata a richiesta anche di uno dei Comuni aderenti. Ogni modifica o integrazione è subordinata al parere favorevole da parte della Conferenza dei Sindaci e dovrà successivamente essere approvata con deliberazione dei Consigli comunali di ciascun ente aderente.

2. L'eventuale modifica della dotazione organica del Servizio di Polizia Locale di uno o più Comuni aderenti alla presente Convenzione comporterà la convocazione della Conferenza dei Sindaci, che potrà stabilire le conseguenziali revisioni della Convenzione, la cui modifica è demandata a successiva deliberazione dei Consigli comunali di ciascun ente aderente.

## **Art. 16**

### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione trovano applicazione le norme nazionali e regionali in materia di Polizia Locale.
2. Della presente Convenzione, contestualmente alla stipulazione, sarà data comunicazione al Prefetto di Pavia per opportuna presa d'atto e per ogni eventuale provvedimento di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Valle Salimbene

Il Sindaco del Comune di Linarolo

Il Sindaco del Comune di Torre De' Negri

Il Sindaco del Comune di Costa De' Nobili

---